Pubblicato il 03/12/2019

Sent. n. 2141/2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1092 del 2016, proposto da [omissis], rappresentati e difesi dall'avvocato Camillo Lerio Miani, con domicilio eletto presso lo suo studio dell'Avv. Giovanni Caliulo, in Salerno, via Incagliati n.2;
contro
Comune di Quindici, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Ferraro, con domicilio eletto presso l'indirizzo di posta elettronica certificata indicata nella memoria di costituzione;
e con l'intervento di
ad opponendum:
[omissis], rappresentati e difesi dall'avvocato Donato Pennetta, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Donato Pennetta in Salerno, via L. Cassese, n. 19;
per l'annullamento
dell'ordinanza di demolizione con ripristino dello stato dei luoghi n. [omissis] resa dal responsabile dell'area tecnica del comune di Quindici;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Quindici in persona del Sindaco *pro tempore*;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2019 il dott. Michele Conforti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il presente contenzioso ha ad oggetto l'ordinanza di demolizione n. [omissis] del Comune di Quindici, scaturita da un esposto presentato presso l'ente locale, al seguito del quale sono stati compiuti i relativi controlli.
1.1 I sopralluoghi effettuati dalla locale Polizia municipale evidenziavano la realizzazione di un vano scala, sulla parte posteriore dell'immobile, che dal piano terra conduce al secondo piano, realizzato in muratura, e l'ampliamento del bagno ubicato sul balcone del primo piano.
1.2 All'esito dell'attività istruttoria, il Comune intimato adottava dunque l'ordinanza ingiunzione innanzi indicata.
1.3 Avverso questo provvedimento gli interessati proponevano domanda di annullamento, intimando in giudizio l'amministrazione comunale, la quale si costituiva, resistendo al ricorso.

1.4 Intervenivano, *ad opponendum*, i soggetti compiutamente indicati in epigrafe, i quali si qualificavano come proprietari di un immobile limitrofo a quello oggetto del provvedimento ripristinatorio.
2. All'udienza del 6.11.2019, la causa è stata posta in decisione.
3. Può soprassedersi sui profili di ammissibilità dell'intervento proposto nel presente giudizio, in ragione della manifesta infondatezza del gravame esperito.
3.1 Con il primo e il secondo motivo di ricorso, ci si duole dell'illegittimità del provvedimento per violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di motivazione.
Si deduce, in proposito, che l'impianto motivazionale del provvedimento sarebbe generico, poiché fondato sul richiamo ad un non meglio individuato accertamento compiuto dalla Polizia municipale, nonché privo di riferimenti alla data di realizzazione degli abusi, alla loro consistenza e alle norme del regolamento edilizio e delle norme tecniche di attuazione che sarebbero state violate.
3.2 Si soggiunge, inoltre, che il lungo lasso di tempo trascorso dalla presunta data di realizzazione dell'abuso al momento in cui esso è stato attinto dalla misura ripristinatoria avrebbero reso necessaria una motivazione maggiormente articolata.
3.3. Le ragioni di doglianza sono infondate.
3.3.1 La motivazione del provvedimento amministrativo è funzionale alla comprensione delle ragioni che hanno indotto l'amministrazione ad esercitare il suo potere di gestione dell'interesse pubblico in un determinato modo e al relativo controllo sia da parte del destinatario dell'atto che da parte dell'autorità giudiziaria.
Nell'ambito dell'attività di repressione degli abusi edilizi, è evidente che l'obbligo in questione potrà dirsi assolto allorché l'amministrazione dia conto, con sufficientemente precisione, di quelli che sono gli illeciti edilizi commessi e consenta, in tal modo, di comprendere quali sono le violazioni che vengono ascritte alla parte.
Da questo punto di vista, il provvedimento gravato descrive le opere ritenute abusive, evidenzia che per la loro edificazione sarebbe stato necessario munirsi del titolo edilizio e ordina, infine, la demolizione, richiamando l'art. 31 del D.P.R. n. 380 del 2001.
Tale motivazione è sufficiente per la legittimità del provvedimento.
3.3.2 Nessuna norma impone l'indicazione della data di realizzazione degli abusi commessi e delle loro misure, mentre l'indicazione delle norme tecniche di attuazione e del regolamento edilizio dovranno essere citate quando la violazione riguardi questi riferimenti normativi, cosa che non si verifica nel caso di specie.
In linea generale, comunque, è stato più volte affermato dalla giurisprudenza amministrativa più recente che il provvedimento di demolizione di una costruzione abusiva rappresenta un atto vincolato che non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né, ancora, alcuna motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, non potendo ammettersi l'esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può legittimare.
Per orientamento pacifico dunque "*Il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell'abuso. Il principio in questione non ammette deroghe neppure nell'ipotesi in cui l'ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell'abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell'abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell'onere di ripristino*" (Consiglio di Stato, (Ad. Plen.), 17/10/2017, n. 9).
3.3.3 Ne consegue la reiezione del primo e del secondo motivo di ricorso.
4. Con la doglianza successivamente proposta, gli interessati si dolgono dell'insussistenza degli abusi commessi.

Quanto all'ampliamento del bagno ubicato sul balcone del primo piano, si evidenzia che il vano in cui esso si colloca era già chiuso su tre lati; costituiva pertanto volume e, conseguentemente, il fatto che si sia proceduto a chiudere il quarto ed ultimo lato non ha comportato un incremento volumetrico.
In subordine, viene dedotto che l'ampliamento volumetrico realizzato - a volerlo considerare tale - sarebbe comunque inferiore al 2% e dunque tollerato dall'ordinamento in virtù dell'art. 34 D.P.R. n. 380 del 2001.
Circa il vano scala, invece, esso dovrebbe essere considerato un volume tecnico.
4.1 Anche questo motivo di doglianza non merita accoglimento.
4.1.1 La prima deduzione è infondata perché, anche a voler considerare, come fanno i ricorrenti, già realizzato un volume mediante la delimitazione di uno spazio mediante una costruzione dotata di tre lati, ciò che rileva, ai fini di discernere se occorreva o meno il permesso di costruire per la realizzazione dell'opera, è l'attitudine della costruzione realizzata a compiere una (ulteriore) modificazione del territorio in cui essa si colloca.
La realizzazione del quarto muro muta l'assetto e la consistenza dell'opera, portando alla creazione di un nuovo vano nella struttura edilizia, prima assente, e, dunque, ad una nuova suddivisione e concezione dello spazio e dell'ambiente.
Quanto appena rilevato trova autorevole conferma nei precedenti della giurisprudenza amministrativa.
Da ultimo, ad es., il Consiglio di Stato (Sez. II, 27/06/2019, n. 4436) ha avuto modo di affermare che "*L'installazione di pannelli in vetro atti a chiudere integralmente un porticato che si presenti aperto su tre lati, determina, senz'altro, la realizzazione di un nuovo locale autonomamente utilizzabile, con conseguente incremento della preesistente volumetria. L'intervento va riguardato dall'ottica del risultato finale, ovvero il rilevato aumento di superficie e di volumetria, sia che ciò consegua alla chiusura su tutti i lati, sia che ne implichi anche la copertura, pure con superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili. Conseguentemente, per tale tipologie di opere edilizia necessita il permesso di costruire*" (*ex multis*, T.a.r. Campania, Salerno,13 marzo 2018, n. 386; ed inoltre Consiglio di Stato, sez. V, 5 maggio 2016 n. 1822; Consiglio di Stato, sez. IV, 30 Settembre 2013, n. 4851; Consiglio di Stato, sez. VI, 5 agosto 2013, n. 4089; Consiglio di Stato, Sez. VI, 5 agosto 2013 n. 4089; Consiglio di Stato, Sez. V, 8 aprile 1999, n. 394; Consiglio di Stato, 26 ottobre 1998 n. 1554).
Il precedente poc'anzi citato, seppure riferito ad un portico, enuncia un principio perfettamente pertinente al caso divisato e si pone quale invalicabile ragione di accoglimento del motivo di gravame.
4.1.2 Neppure convince il richiamo all'art. 34 D.P.R. n. 380 del 2001 e al criterio di tolleranza ivi statuito.
La norma invocata disciplina infatti gli "*interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire*" e prospetta un indice di tolleranza, chiara manifestazione del principio di ragionevolezza, al fine di evitare che le incongruità più insignificanti e minute possano diventare oggetto di misure ripristinatorie e materia di controversie giudiziarie.
La norma, tuttavia, per essere invocata, postula che vi sia a monte un permesso di costruire e un progetto assentito, il che manca nel caso di specie.
4.1.3 Anche la doglianza relativa al vano scala va, infine, disattesa.
Secondo l'insegnamento consolidato della giurisprudenza "*Sono volumi tecnici gli impianti necessari per l'utilizzo dell'abitazione che non possono essere in alcun modo ubicati all'interno di questa, come possono essere (sempre in difetto dell'alternativa) quelli connessi alla condotta idrica, termica o all'ascensore e simili, i quali si risolvono in semplici interventi di trasformazione senza generare aumento alcuno di carico territoriale o di impatto visivo*" (Cons. Stato, Sez. VI, Sent., 01/12/2014, n. 5932).
Nella fattispecie, poi, seguendo le coordinate sopra poste in evidenza, questo Tribunale amministrativo ha avuto modo di affermare che "*Il vano scala chiuso, per giunta con ampliamento del pianerottolo, non può essere considerato volume tecnico, tale essendo soltanto l'opera edilizia*

destinata a contenere impianti serventi di una costruzione principale, per esigenze tecnico-funzionali della costruzione stessa" (T.A.R. Campania – Salerno, Sez. I, 04/04/2018, n. 496).
Vale la pena specificare che, con l'ordinanza gravata, si è contestata la realizzazione di un'opera costituita da un vano scale "in muratura di tufo" che "dal piano terra conduce al secondo piano dell'immobile". Trattasi dunque di un manufatto capace di per sé di manifestare una significativa trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, dotata di una certa consistenza e per la quale dunque occorreva premunirsi del prescritto titolo edilizio.
Il terzo motivo di ricorso va dunque disatteso.
4.2 In conclusione, il ricorso va respinto.
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in favore del solo Comune. Si compensano, invece, nei confronti degli intervenienti *ad opponendum*.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Quindici, che liquida in euro 2.000,00, oltre accessori di legge; compensa nei confronti degli intervenienti *ad opponendum*.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2019 con l'intervento dei magistrati:
Maria Abbruzzese, Presidente
Paolo Severini, Consigliere
Michele Conforti, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
Michele Conforti	Maria Abbruzzese

IL SEGRETARIO